



Segreteria Generale Nazionale

PEC. @prot. n. 085/S.G./F./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.

Trani, 22 MARZO 2022

Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio, Turismo e Privato, Edilizia, Metalmeccanici
OGGETTO: Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali articolo 19 comma 1, 6, 7, 8 DPR 395/1990 Legge di Riforma del Corpo della Polizia Penitenziaria disattese dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel non concedere le 2 ore per la libera e democratica partecipazione alle Assemblee Sindacale indette dalle OO. SS. minoritarie numericamente non rappresentative sul piano nazionale ma legittimamente costitutesi ai sensi art. 39 della Costituzione. Quesito, richiesta di urgente intervento/modifica.

Al Ministero per la Pubblica Amministrazione
Dipartimento per la Funzione Pubblica
Ufficio per le Relazioni Sindacali ROMA
segreteria.urs@funzionepubblica.it
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

E,p.c.;

All'UFFICIO IV DELLE RELAZIONI SINDACALI DAP
Largo Luigi Daga,2 00164 ROMA
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

Preg.mo Dirigente,

per qui segnalare che in applicazione dell'articolo 19 della legge DPR 395/1990 Riforma del Corpo della Polizia Penitenziaria e sindacalizzazione del personale di polizia penitenziaria del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il comma 6) così recita: " possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione".. (All.1).

Sulla base di ciò, accade che, a nostra richiesta di fare partecipare il personale non sindacalizzato, appartenente alla FS-COSP o, ad altre sigle sebbene simpatizzanti del Co.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario, l'Amministrazione ha espressamente negato la partecipazione dei singoli lavoratori di polizia se non con recupero del tempo impiegato dal lavoratore in servizio.

Ciò che stupisce il fatto che tale diniego è stato motivato dall'Amministrazione Penitenziaria territoriale quale ultima riunione del 18 marzo scorso del PRAP TORINO, avvalendosi, nel diniego nella concessione delle richieste due ore al dipendente richiedente, della Lettera Circolare m_dg.GDAP.03/03/2020.0074582.U dell'Ufficio IV delle Relazioni Sindacale del DAP Roma disciplinata sulla base di un non meglio chiarito "quesito" dalla stessa rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica che qui si chiama in causa a dirimere un eventuale distorta interpretazione della norma

Secondo chi scrive, emerge una chiara conflittualità tra la norma pedissequamente riportata nel comma 6 dell'articolo 19 del DR n.395/1990 Riforma Corpo Polizia penitenziaria, e la lettera Circolare appena sopra richiamata del DAP n. m_dg.GDAP.03/03/2020.0074582.U con grave nocimento e lesione ai diritti civili, politici e sindacali dei lavoratori di polizia richiedente tale possibilità di partecipazione quando risultino contemporaneamente all'Assise Sindacale di servizio. Si attende cortese riscontro a chiarimento della suesposta delicata situazione del diritto sindacale dei lavoratori.


IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
Ossequi. Mastrulli Domenico MASTRULLI

22.03.2022

13:03:09

GMT+01:00

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. -
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n.



IA GENERALE NAZIONALE -
125 Città di TRANI (BT)


E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteria generalecoosp@pec.it web : www.cospsindacato.it Telefono 3355435878

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Legge 15 dicembre 1990, n. 395

**"LA RIFORMA
DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA"**



D.A.P. 1

quale usufruisce a titolo gratuito.

7. Il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità.

Art. 19

(Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali)

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono assumere comportamenti che ne compromettano l'assoluta imparzialità.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.

4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono svolgere attività politica all'interno delle carceri.

5. Il personale degli istituti di prevenzione e di pena può tenere riunioni sindacali anche in uniforme, fuori dell'orario di servizio:

- a) in locali dell'Amministrazione che ne stabilisce le modalità d'uso;
- b) in locali aperti al pubblico.

6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.

7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'istituto.

8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale deve essere concordata con il direttore in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto.

9. La partecipazione del personale alle riunioni è in ogni caso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

10. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.

11. Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.

12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonché quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 14.

13. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non può esercitare il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare il servizio di sicurezza degli istituti penitenziari.

14. Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, le seguenti materie:

- a) il trattamento economico;
- b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative;
- c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
- d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti;
- e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- f) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;
- g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;
- h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41.

15. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 14, sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un Sottosegretario delegato e composta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da rappresentanti dei titolari degli uffici, degli istituti e dei servizi interessati e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale. Tali accordi decentrati riguardano in particolare le modalità ed i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 14.

Art. 20

(Norme penali)

1. Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo di polizia penitenziaria le norme penali di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

1. Il Governo della presente legge applica le sanzioni disciplinari relative al procedimento di osservanza de

1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme penali in materia di custodia.

1. Le sanzioni applicate ai agenti di custodia per iniziative per la custodia del personale sono

2. Sono escluse

1. Gli apparati penali dell'autorità

2. I procedimenti a carico del personale giudiziario in materia di



20

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio IV – Relazioni Sindacali

Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI

OGGETTO: Organizzazioni Sindacali del Corpo di polizia penitenziaria
Prerogative delle OO.SS. non rappresentative.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata da varie articolazioni di questo Dipartimento in merito a quanto in oggetto indicato, si partecipa quanto segue.

Ai sensi delle norme contrattuali vigenti è obbligo dell'Amministrazione assicurare le prerogative sindacali alle sigle rappresentative sul piano nazionale.

Più volte sigle non rappresentative hanno investito questo Dipartimento con istanze tendenti ad ottenere le prerogative sindacali (informative, bacheca, assemblea) non condividendone l'orientamento. Sul punto questo ufficio ha inoltrato apposito quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica che ha confermato, con atto del 19.12.2013, il diritto alle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro alle sole organizzazioni sindacali rappresentative. Questo ufficio nel comunicare alle OO.SS. interessate il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica ha anche precisato, allo scopo di consentire ai sindacati in parola di esercitare il diritto di proselitismo, che rientra nel potere-dovere dell'Amministrazione interloquire anche con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali non rappresentative e accordare – su istanza motivata - eventuali richieste di incontri con le Autorità Dirigenti su materie di interesse del personale, nonché riscontrare formali richieste di notizie.

Tale indirizzo è stato reso noto a tutti i Provveditorati con ministeriale del 15 ottobre 2014 per la massima diffusione agli Istituti e Servizi dipendenti.



Ministero della Giustizia

Con l'occasione si rappresenta che possono essere accolte eventuali richieste da parte delle OO.SS. non rappresentative a tenere un'assemblea con il personale dell'Istituto libero dal servizio, fermo restando che non devono incidere sul monte ore annuale a disposizione di ogni dipendente per la partecipazione ad assemblea sindacale.

Tanto si partecipa ai fini della corretta applicazione delle norme contrattuali vigenti nell'ambito degli Istituti e Servizi dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi

Massimo Parisi

18/03/2022

Al Dirigente dell' Ufficio Formazione

Oggetto : assemblea sindacale.

Buongiorno con la presente si richiede di poter prendere parte alla riunione sindacale secondo le modalità nella nota allegata n 078/s.g./f/2022, usufruendo della Legge 395 del 90 art.19 .

Grazie

Vinassa Renato

ASS. CK W. L. -

Visto il contenuto della
Circolare DAP trasmessa con nota
n. 74582_U del 3/3/2020
è consentita la partecipazione del
personale, ma al tempo i biglietti
devono essere recuperati, poiché
trattarsi di O.S. con rappresentanza

TO, 18/3/2022

Steve Recupero 4 ore 12
min



PRESA VISIONE

